REGIME FISCALE DEI BENI DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE

Art. 8

Agevolazioni in casi di donazione

Gli atti di donazione sia a favore dello Stato che di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria. Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facolta' di assumere provvisoriamente, prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni di cui al precedente comma, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati. I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.

Versione in vigore dal 8 agosto 1982, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale
Estremi	Legge 2 agosto 1982, n. 512
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regime-fiscale-dei-beni-di-rilevante-interesse-culturale/art-8-agevolazioni-in-casi-di-donazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it